



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI LONGO
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Avv. [REDACTED]
[REDACTED]
56127 PISA
FI

Avv. [REDACTED]
[REDACTED]
PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2324/2015** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **635/2018** in data : **18/09/2018**

Repertorio N. 445/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento



Pisa 18/09/2018

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Attore Principale

BORGHI MARZIA

Difeso da:

GIOVANNI LONGO

Convenuto Principale

ACQUE SPA

Difeso da:

[REDACTED]

Convenuto Secondario

SO.G.E.T. SPA

Difeso da:

[REDACTED]

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 18/09/2018

IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO LONGO

Sent. n. 635/18
del 7/9/2018
R.G. n. 2324/15
Rep. n. 445/18
Cron. n. 4235/18
Sentenza dep. 10/9/2018
PUBBL 18/9/2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2324/15 di questo Ufficio e promossa

D A

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Longo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pisa, Lungarno Buozzi n.13 per mandato in atti

Attrice-opponente

CONTRO

ACQUE S.p.A. (P.I. e C.F. 05175700482), in persona del l.r.p.t. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall' **[REDACTED]**, per mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio **[REDACTED]**

Convenuto-opposto

e

SO.G.E.T. spa, (P.I. e C.F. 01807790686), in persona del l.r.p.t. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in **[REDACTED]**

Convenuto-opposto

Avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.09.18 sulle conclusioni delle parti precisate nelle rispettive note conclusionali qui da intendersi integralmente trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ ha proposto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento n. ██████████ di € ██████████ e n. ██████████ di € ██████████ emesse dalla Soget spa, quale concessionaria della riscossione per conto di Acque spa, in riferimento a diverse emesse nel periodo dal 2002 al 2007, inerenti i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione resi a favore dell'utenza non domestica in Pisa, ██████████ ed ella intestate quale titolare della ██████████

L'attrice ha eccepito la prescrizione del credito portato nelle ingiunzioni, la decadenza dall'azione di riscossione per violazione dei termini ai sensi del comma 163 dell'art.1 L.269/06 e di quelli posti dall'art. 17 DPR 602/73, nonché vizi della procedura di riscossione e di notifica delle ingiunzioni.

I convenuti opposti hanno resistito assumendo la infondatezza delle eccezioni spiegate, stante la legittimità dell'atto adottato con ricorso alla procedura di riscossione coattiva di cui al RD 639/1910, la ritualità della sua notificazione e l'esistenza attuale del diritto di credito non ancora prescritto per effetto di atti interruttivi.

Pervenuta la causa a questo giudicante con provvedimento del Presidente del Tribunale di Pisa del 12.3.18 a seguito di cessazione dall'incarico del giudice assegnatario, all'udienza del 7.09.18 il giudice si riservava la decisione.

Va premesso in punto di rito che, come già deciso in precedenti procedimenti (vedi sent.n.1254/12 del 18.10.12 cui ci si riporta integralmente), e come ritenuto assodato da questo foro (ex multis sent. n.173/13, n.202/16, n.363/16), legittimo è lo strumento della riscossione coattiva mediante ingiunzione ex RD n.639/1910 per il recupero dei crediti insoluti relativi a consumi idrici. La legittimità delle ingiunzioni di cui al RD 639/1910 emesse da Soget, soggetto iscritto all'albo di cui all'art.53 D.Lgs 44697, è stata confermata dal Tribunale di Pisa con sentenze n.445/17 e n.573/17.

Sulle modalità di notificazione dell'ingiunzione, eventuali vizi di notifica sono sanati ex art.156 c.3 cpc, in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato, rilevato che l'ingiunzione è stata oggetto di rituale impugnazione.

L'asserito vizio di inesistenza della notifica deve ritenersi infondato atteso che tale categoria si configura allorchè l'atto difetti totalmente dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo giuridicamente considerato. Diversamente si configura nullità della notificazione quando essa sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e in luogo aventi un qualche collegamento con il destinatario della notificazione (vedi Cass. n.1750/11).

Nel caso di specie le ingiunzioni sono state inviate e ricevute dall'effettivo destinatario che ha proposto opposizione, con ciò sanando ogni eventuale vizio di nullità (anche l'assenza di relata di notifica, che, per costante giurisprudenza, costituisce mera irregolarità e non inesistenza dell'atto).

L'asserita decadenza dall'azione di riscossione ex art.1 comma 163 L.269/06 è infondata, posto che la disposizione è riferita ai tributi locali, e non è operativa per crediti, quali quelli oggetto di causa, che costituiscono corrispettivi di servizi.

Fondata è l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato con le opposte ingiunzioni.

Il credito di Acque Spa relativo ai servizi resi è soggetto a prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza indicata in fattura.

Le fatture, riferite a consumi e servizi del periodo, sono state emesse nell'arco degli anni 2002/2007.

Acque spa espone di aver esercitato il diritto di credito con i solleciti di pagamento, validi ai fini dell'interruzione della prescrizione, del 16.5.07 e del 15.7.08 (docc. 1 [redacted] spediti con racc.te all'intestatario dell'utenza presso il domicilio eletto ai fini della fornitura idrica.

Di tali solleciti non sono stati prodotti validi avvisi di ricevimento; il doc. [redacted] risulta illeggibile nella sua spedizione, mentre il doc. [redacted] non è pertinente in quanto spedito ad un soggetto estraneo ed in luogo [redacted] [redacted] che nulla ha a che vedere con la opponente.

Né è da ritenersi interrotta la prescrizione con la notifica all'attrice dei solleciti inviati da Soget nel giugno 2010, come assunto da Acque spa con la produzione dei docc. [redacted] [redacted]

Invero i detti documenti sono le due copie delle cartoline indirizzate alla ditta il cui ritiro non è stato curato dal destinatario, ma l'omessa produzione del relativo atto spedito, non consente di ricondurle ai riferiti solleciti.

Pertanto deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale è maturato alla data di emissione delle ingiunzioni opposte.

Va dunque dichiarata l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria per intervenuta estinzione dei crediti non esercitati nel termine quinquennale, con conseguente caducazione delle ingiunzioni impugnate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di riferimento per la fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria/trattazione, e riducendolo al minimo per la fase decisionale, in quanto la memoria conclusiva è un mero duplicato degli atti delle fasi precedenti, vengono poste a carico solidale delle parti convenute, non rinvenendosi validi motivi per accogliere le reciproche istanze di manleva.


P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione spiegata da [REDACTED], ogni altra eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:

accertata la prescrizione del diritto di credito di Acque Spa, annulla le ingiunzioni impugnate.

Condanna Acque Spa e Soget Spa alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente liquidate in € [REDACTED] per compensi (di cui € [REDACTED] per aumento 20% ex art.4 c.l/ D.M.55/14) ed € [REDACTED] per spese borsuali, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap.

Così deciso in Pisa il 7.09.18



Il cancelliere
ROSANNA IMPERATRICE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno

